

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	136
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	141
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	138
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	139
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (Rilievi alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	139
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Luca SANI (PD), *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente di aver svolto, nella seduta del 21 settembre scorso, in qualità di relatore, la relazione introduttiva e che la scorsa settimana le Commissioni riunite II e XI hanno svolto alcune audizioni sul provvedimento, alle quali sono stati invitati a partecipare tutti i componenti la XIII Commissione.

Formalizza quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) elaborata anche tenuto conto degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso delle audizioni presso le Commissioni di merito. A tale proposito, ha ritenuto in particolare opportuno precisare alcuni aspetti relativi alla configurazione della nuova fattispecie di reato per chiarire taluni dubbi interpretativi sollevati in sede di audizioni. Intende riferirsi, in particolare, agli indici di sfruttamento enucleati nella nuova fattispecie di reato: in sede di audizioni è al riguardo emersa la preoccupazione che l'accertamento della sussistenza anche di uno solo di tali indici possa determinare l'integrazione degli estremi del reato di caporalato. Nel parere ha dunque inteso precisare il valore meramente indiziario di tali indici allo scopo di chiarire che essi non possono essere confusi con le condotte delittuose ma hanno la natura di meri indizi che il giudice dovrà valutare qualora corroborati dagli elementi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno.

Ricorda poi l'auspicio formulato, nell'ambito delle predette audizioni, da parte delle categorie ascoltate, di giungere ad

una rapida approvazione del testo, in quanto ritenuto da tutti un utile e necessario strumento per contrastare i fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per i contenuti della proposta di parere formulata dal presidente che sarà certamente d'ausilio nel chiarire alcune delle questioni sorte in sede di esame del disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI (PD), *presidente*, in sostituzione della relatrice Venittelli, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo interinale che ha per oggetto l'Accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e l'area dell'Africa centrale (comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC) all'esame.

Al riguardo sottolinea che esso rappresenta uno strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'UE con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Paci-

fico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale, e concretizzato a partire dall'Accordo UE-ACP di Cotonou del 2000, fino a giungere alla seconda revisione di esso nel 2010.

Fa presente che, in particolare, l'Unione europea, in base alle previsioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, avrebbe dovuto estendere a tutti i Paesi membri della medesima tutte le agevolazioni accordate, ad esempio, a molti paesi africani: in realtà la UE otteneva al riguardo una deroga – senza la quale si sarebbe vista costretta ad abolire ogni preferenza doganale ai paesi ACP –, la cui scadenza era però fissata al 31 dicembre 2007. Ciò spiega quindi la forte accelerazione nella stipula di accordi di partenariato economico (APE) con molte regioni dell'ACP.

La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli accordi di partenariato economico: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni – ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di un APE completo con l'intera regione.

Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, fa presente che esso comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.

In particolare, il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo. In esso si definisce anzitutto la duplice natura dell'Accordo interinale, che da una parte reca impegni effettivi e dall'altro la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a un APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou. Quanto agli obiettivi specifici dell'Accordo si chiarisce che essi consistono nel gettare le basi per

la negoziazione di un APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri. Tutto ciò dovrà avvenire in un quadro compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e con il rafforzamento su basi di solidarietà delle relazioni esistenti tra i paesi della regione.

Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, si prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea e l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.

Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti, e il regime dei dazi doganali applicabile.

Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in esame in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi.

Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel titolo V (articoli 56-65), dedicato alle regole collegate al commercio.

Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato.

Il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti.

Il Titolo VIII (articoli 92-108) conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016.

Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato a giovedì prossimo, 13 ottobre e che, nella seduta del 4 ottobre scorso, il relatore, onorevole Oliverio, si è riservato di sottoporre alla Commissione una proposta di parere che tenga conto anche degli elementi che emergeranno nel corso dell'istruttoria che sarà svolta in relazione allo schema di decreto sugli enti ricerca (atto n. 329), sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla VII Commissione (Cultura).

Avverte inoltre che la Commissione Bilancio, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si riserva di inviare per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere che è in avanzato stato di elaborazione e che tiene conto, oltre che dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, di tutte le proposte e i suggerimenti formulati dai componenti la Commissione nel corso del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato a giovedì prossimo, 13 ottobre e che nella seduta del 4 ottobre scorso il relatore, onorevole Oliverio, si è riservato di sottoporre alla Commissione una proposta di parere. Avverte inoltre che la Commissione Bilancio, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si riserva di inviare per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere che è in avanzato stato di elaborazione e che tiene conto dei suggerimenti formulati dai componenti la Commissione nel corso del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 6 ottobre scorso, il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto la discussione, riservandosi di presentare una proposta di rilievi già nella settimana in corso, in considerazione della stretta connessione tra le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo all'esame e quelle di cui agli schemi di decreti ministeriali sul CREA (atti nn. 331 e 332) sui quali la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro giovedì 13 ottobre.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, sottopone all'attenzione dei colleghi una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*) che fornisce alla Commissione di merito elementi da segnalare al Governo al fine di

assicurare il necessario coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto all'esame e quelle di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, in base alle quali sono stati adottati gli schemi di decreti ministeriali n. 331 e n. 332 riguardanti il CREA attualmente all'esame della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, affida alle valutazioni dei colleghi il testo presentato dal relatore e rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (C. 4008, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4008 Governo, approvato dal Senato, recante: « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo »;

rilevato che il disegno di legge all'esame mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura configurando un complesso di interventi sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

ricordato che l'intervento normativo si è reso necessario al fine di ovviare alle criticità sorte in sede applicativa del vigente articolo 603-bis del codice penale e di rendere così più effettiva la tutela dei lavoratori e il contrasto a fenomeni di sfruttamento illecito;

ritenuto che il complesso delle disposizioni all'esame sia pienamente funzionale ad assicurare il corretto funzionamento del mercato del lavoro in agricoltura tenendo al contempo conto della fondamentale esigenza di contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese;

espresso apprezzamento per la riscrittura del così detto reato di caporalato (« *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* » di cui all'articolo 603-bis del codice penale) operata dall'articolo 1 e osservato che la fattispecie base ivi delineata prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori dell'autore del fatto, presuppone l'approfittamento del solo stato di bisogno del lavoratore (e non anche dello stato di necessità di quest'ultimo), si applica anche al datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione e semplifica gli indici di sfruttamento del reato per renderli più facilmente riconoscibili in sede di indagini, ferma restando, in capo al magistrato, la valutazione complessiva di tali indici e della loro gravità e incidenza ai fini della sussistenza del reato;

osservato quindi che la nuova fattispecie di reato prevede, ai fini del relativo accertamento, il verificarsi sia dello sfruttamento (sulla base degli indici codificati) sia dello stato di bisogno del lavoratore, e che, dunque, il reato di caporalato si potrà configurare in capo al datore di lavoro (a prescindere dall'intervento del caporale) solo se questi abbia sfruttato e approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori;

ritenuto che l'eliminazione – rispetto alla normativa vigente – del riferimento all'approfittamento dello stato di necessità del lavoratore può essere interpretata sulla base della consolidata giurisprudenza penale in tema di usura che intende lo stato

di bisogno come uno « stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto » (v. Cass. pen. Sez. II, 25/03/2014, n. 18778) e ricordato che, già con riferimento all'attuale fattispecie di reato delineata dal testo vigente dell'articolo 603-bis, la Corte di cassazione (v. Cass. pen. Sez. V, 04/02/2014, n. 14591) aveva chiarito che il reato in questione « è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 276/2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'articolo 600 c.p. [riduzione in schiavitù] » e che i comportamenti in questione si concretano nell'illegittimo controllo del mercato del lavoro in una situazione in cui i lavoratori non sono in condizione di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza materiale;

precisato, inoltre, in relazione agli indici di sfruttamento enucleati nella nuova fattispecie di reato – peraltro già presenti nel testo vigente dell'articolo 603-bis del codice penale – che essi, in quanto meri « sintomi », indizi che il giudice dovrà valutare se corroborati dagli elementi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, non configurano *ex se* condotte immediatamente delittuose, essendo funzionali ad agevolare i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento;

ritenuto quindi che la nuova formulazione della fattispecie di reato, pur essendo volta ad assicurare un più effettivo contrasto al lavoro nero in agricoltura, non appare suscettibile di determinare un eccessivo allargamento delle maglie della fattispecie incriminatrice;

preso atto con favore di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 che, rispettiva-

mente, rafforzano l'istituto della confisca e stabiliscono il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale sulla base di un modello che prevede una figura commissariale che affianca il datore di lavoro, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa qualora l'interruzione di tale attività conseguente al sequestro potrebbe compromettere i livelli occupazionali e diminuire il valore economico dell'attività;

apprezzati altresì i contenuti dell'articolo 7 che prevede l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e stabilisce che le risorse del suddetto Fondo siano destinate anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato;

osservato con favore che l'articolo 8 introduce ulteriori requisiti, rispetto a quelli che le aziende già devono possedere per aderire alla Rete, tra i quali: l'impossibilità di iscrizione in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, contro il sentimento degli animali, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone e l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; l'applicazione, da parte delle imprese aderenti alla Rete, dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la stipula di apposite convenzioni con gli sportelli per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali e i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel settore del mercato del lavoro, nonché con le agenzie per il lavoro al fine di consentire l'adesione alla Rete;

ritenuto che il complesso delle misure contenute in tale articolo siano pienamente idonee potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;

richiamati gli impegni contenuti nelle risoluzioni approvate il 2 dicembre 2015 dalle Commissioni riunite XI e XIII con i quali si invitava, tra l'altro, il Governo a proseguire con speditezza e con tempi certi, in un rapporto collaborativo con le proposte di iniziativa parlamentare, nella definizione di un nuovo quadro normativo

finalizzato al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura e del caporalato e ritenuto che il testo all'esame abbia tenuto pienamente conto di tali impegni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame include all'articolo 1 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria (CREA) tra gli enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni ivi introdotte;

considerato che il provvedimento in esame detta agli articoli 3 e 4 disposizioni in materia di statuti e regolamenti, disciplinandone i contenuti e le modalità di adozione, prevede all'articolo 6 che gli enti di ricerca adottino il Piano triennale di attività, definisce, all'articolo 7, le funzioni della Consulta dei Presidenti e detta disposizioni all'articolo 8 in materia di fabbisogno, *budget* e spese del personale, stabilendo, al comma 7, che per gli Enti il cui finanziamento trova copertura su un apposito capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il personale a tempo determinato, essi possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;

considerato che sono stati assegnati alla XIII Commissione Agricoltura per l'acquisizione dei prescritti pareri lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331) e lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione

in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano del rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (Ag332);

rilevato che tali atti sono stati adottati sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

ricordato come tali disposizioni hanno previsto: l'Incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria; la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale, da adottare con decreto di natura non regolamentare, per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture, con riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento; l'adozione con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dello statuto del Consiglio;

ritenuto, quindi, necessario prevedere nel provvedimento in esame una disposizione che raccordi i due interventi di riforma in atto;

valutata con estremo favore la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 8 che permette ad enti quali il CREA di poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,
con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 18, il seguente periodo: « Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria dà attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ».